

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di ventisette allievi ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza, di cui quattordici sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, e tredici tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTO il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, recante "Modificazione del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera Nazionale per i figli degli aviatori";

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

VISTE le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

VISTO l'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";

VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante "Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

VISTA la legge 3 maggio 1955, n. 370, recante "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

VISTA la legge 26 febbraio 1974, n. 45, e successive modificazioni, recante "Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina";

VISTA la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme per il servizio di leva";



VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTA la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;


VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante “Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile”;

VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'articolo 4, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”;



VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”;

VISTO il decreto ministeriale 15 febbraio 2007, recante “Disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215”;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;



VISTO l'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012";

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 5 marzo 2010, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa";

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto per l'anno 2010 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di:
 - a) 14 sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale;
 - b) 13 tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. I posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) amministrazione: 7 posti;
 - 2) telematica: 3 posti;
 - 3) infrastrutture: 2 posti;
 - 4) veterinaria: 1 posto.

E' possibile concorrere per entrambi i ruoli a concorso e, per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, per una sola specialità.
2. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
 - b) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - c) una prova di efficienza fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) una visita medica di controllo.
3. I candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie finali di merito per i posti messi a concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione per allievi ufficiali in ferma prefissata, che avrà una durata non inferiore a quattro mesi, al superamento del quale sono nominati:
 - a) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, se partecipanti per i posti di cui al comma 1, lettera a);



- b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico logistico-amministrativo, se partecipanti per i posti di cui al comma 1, lettera b).
4. I vincitori presteranno servizio contraendo una ferma pari a due anni e sei mesi, comprensivi del periodo di formazione.
5. Qualora taluno dei posti di cui al comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi potranno essere devoluti in aumento a quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, e ripartiti tra le specialità a concorso, secondo le esigenze dell'Amministrazione. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui al comma 1, lettera b), le unità disponibili potranno essere compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le specialità a concorso e, in caso di mancanza di candidati idonei, conferite in aumento a quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 2

Riserve di posti

1. Dei 14 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
- a) due sono riservati ai diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera Nazionale per i figli degli aviatori di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388;
- b) due sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, sempreché siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 3.
2. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria per i posti per sottotenente del ruolo speciale.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
- a) alla data del 1° gennaio 2010, non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;
- b) siano in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli indicati:
- 1) in allegato 1, se partecipanti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- 2) in allegato 2, se partecipanti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
- Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) siano, se concorrenti per la specialità veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 4), iscritti all'albo dei veterinari;
- d) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- e) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza né si trovino in situazioni




- incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della Guardia di finanza;
- f) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
 - g) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
 - m) se militari in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - n) non siano già in servizio quali ufficiali in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. I requisiti di cui al comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera a), devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a Serie Speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
4. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 3) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito *internet* www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
5. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di




raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.

6. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro settantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
7. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 5, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
8. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione è stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.


Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) il ruolo ovvero i ruoli per i quali intende concorrere, specificando, per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, la specialità prescelta (una sola);
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il reparto cui sono in forza);
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
 - e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
 - f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;
 - g) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione ai posti cui intende partecipare) o titolo equipollente, l'Università presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
 - h) di essere iscritto, se concorrente per la specialità veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 4), all'albo dei veterinari;



- i) la posizione nei riguardi del servizio militare;
 - l) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - m) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata o di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
 - n) se militare in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - o) se militare in servizio permanente, di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - p) i titoli di merito di cui all'articolo 18 posseduti. A tal riguardo:
 - 1) le pubblicazioni tecnico – scientifiche devono necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione;
 - 2) la certificazione comprovante il possesso degli altri titoli di merito deve essere presentata o fatta pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7;
 - 3) per l'attività professionale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), deve essere precisata la tipologia di impiego svolto;
 - q) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - r) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - s) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, di un recapito telefonico;
 - t) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
 - u) i titoli preferenziali di cui all'articolo 19, comma 5, eventualmente posseduti. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7;
 - v) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgerà secondo le modalità stabilite all'articolo 12.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i quali non assumono alcuna responsabilità circa



possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 6


Istruttoria della domanda

1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 7

Documentazione

1. Nei confronti dei candidati convocati per la prova di efficienza fisica di cui all'articolo 15, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati convocati per la prova di efficienza fisica devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro dieci giorni dalla data di comunicazione della convocazione stessa:
 - a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 19, comma 5;
 - b) la documentazione probatoria attestante il possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 18 indicati nella domanda di partecipazione. In alternativa, è possibile produrre una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie finali di merito di cui all'articolo 19 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
 - a) in conformità all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato attestante:
 - 1) il conseguimento del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 - 2) l'iscrizione all'ordine professionale, se concorrente per la specialità veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 4);




- b) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio;
 - c) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;
 - d) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato, che riveste lo *status* di ufficiale di complemento, chiede di rinunciare per conseguire l'ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 20 in qualità di allievo ufficiale in ferma prefissata.
4. Il documento di cui al comma 3, lettera c), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro cinque giorni dal momento della restituzione.
 7. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) trasmette al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza i suddetti documenti nonché la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro di Reclutamento.
 8. I candidati, in servizio nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione, devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera a).

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in ferma prefissata, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di controllo composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova orale e la valutazione dei titoli dei candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialità a concorso, da:



- a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) un esperto in una o più materie oggetto della prova orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dell'ausilio di psicologi.
 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 9

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 10


Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.



Art. 12**Calendario e modalità di svolgimento della prova preliminare**

1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
 - a) 27 settembre 2010, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da "A" a "L";
 - b) 27 settembre 2010, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da "M" a "Z".
2. I candidati che concorrono per entrambi i ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, sostengono un'unica prova preliminare.
3. Quanto indicato ai commi 1 e 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:
 - a) idoneo documento di riconoscimento;
 - b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, sarà:
 - a) disponibile, sul sito *internet* www.gdf.it, una mappa dell'itinerario;
 - b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata "Tesoro" della metropolitana "Bari Centrale - Ospedale San Paolo" alla sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
10. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, di cui all'articolo 13, i candidati classificatisi:
 - a) nei primi 84 posti della graduatoria per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) nei primi 78 posti della graduatoria per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), così distinti:
 - 1) 42 posti della graduatoria per la specialità amministrazione;
 - 2) 18 posti della graduatoria per la specialità telematica;



- 3) 12 posti della graduatoria per la specialità infrastrutture;
- 4) 6 posti della graduatoria per la specialità veterinaria.

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.

12. La sottocommissione assegna, per la prova preliminare, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punteggio compreso tra 18 e 30 consegue, nel punteggio della graduatoria finale di merito relativa ai posti per cui concorre, di cui all'articolo 19, le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,05 per il punteggio di 18;
- b) 0,10 per il punteggio di 19;
- c) 0,15 per il punteggio di 20;
- d) 0,20 per il punteggio di 21;
- e) 0,25 per il punteggio di 22;
- f) 0,30 per il punteggio di 23;
- g) 0,35 per il punteggio di 24;
- h) 0,40 per il punteggio di 25;
- i) 0,45 per il punteggio di 26;
- l) 0,50 per il punteggio di 27;
- m) 0,55 per il punteggio di 28;
- n) 0,60 per il punteggio di 29;
- o) 0,65 per il punteggio di 30.

13. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, entro il 21 ottobre 2010, devono considerarsi esclusi dal concorso.


14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definitiva, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 14, commi



- 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
 5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
 6. I candidati, che conseguono l'idoneità fisica alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono convocati per le successive fasi concorsuali.
 7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
 8. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
 9. I candidati che concorrono per entrambi i ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti ad un unico accertamento dell'idoneità psico-fisica.
 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14

Requisiti psico-fisici

1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
 - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.La positività agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'esclusione dal concorso. La positività all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, i candidati devono, altresì, produrre un certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
 - a) lo stato di buona salute;
 - b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
 - c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal



- concorso, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
 6. I candidati sono sottoposti a visita:
 - a) neurologica;
 -) psichiatrica;
 - c) otorinolaringoiatrica;
 - d) oculistica;
 - e) odontostomatologica;
 - f) ginecologica.
 7. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque, avere:
 - a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
 - b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
 - c) acutezza visiva:
 - 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
 - 2) campo visivo e motilità oculare normale;
 - d) visione binoculare;
 - e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
 8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
 9. La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
 10. Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
 11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui *deficit* sia superiore ai seguenti parametri:
 - a) monolaterale: 35 dB;
 - b) bilaterale: P.P.T. 20%.
 12. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
 13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
 14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
 15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
 - a) radiografia del torace;



- b) dell'urina ed ematochimici;
 - c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
 - d) test psico-clinici.
16. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 novembre 2010.

Art. 15

Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità attitudinale, alla prova orale ed alla eventuale prova facoltativa presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui all'articolo 13, comma 6, dove usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
2. Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
 - a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
 - b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
 - c) 3° giorno: prova orale e prova facoltativa di lingua straniera, di cui all'articolo 16.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
 - a) salto in alto;
 - b) salto in lungo;
 - c) getto del peso;
 - d) corsa piana m 1000.



5. I candidati che concorrono per entrambi i ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, sostengono un'unica prova di efficienza fisica.
6. L'idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove, come da tabella in allegato 5.
7. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 12 consegue, nel punteggio della graduatoria finale di merito relativa ai posti per cui concorre, le seguenti maggiorazioni:
 - a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
 - b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
 - c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
 - d) da 11,1 a 12 punti 0,25.
8. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alla prova di efficienza fisica e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
 - a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
 - b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente,provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2010.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
12. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non può procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
13. Tali candidate sono, pertanto:
 - a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
 - b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 20 dicembre 2010.




14. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al comma 10, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
15. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all'accertamento dell'idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
16. L'accertamento dell'idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
 - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
19. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 16

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata, per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a norma del comma 2 dello stesso articolo 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate, rispettivamente, in allegato 6, per coloro che concorrono per i posti da sottotenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale, e in allegato 7, per coloro che concorrono per i posti da tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 12.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 8.



9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalità indicate al comma 4.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
- 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
 - 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
 - 0,75 per i voti superiori a 26.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 17

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per :
- sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova orale, previste dagli articoli 12, 13, 15, e 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al numero 06/24290676;
 - la visita medica di controllo, prevista dall'articolo 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di controllo, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il quinto giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i Reparti di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 18

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 16, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), integrata, per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a norma del comma 2 dello stesso articolo 8, procede alla



valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10, così ripartito:

- a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti 1,5;
- b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti 1,5;
- c) fino ad un massimo di punti 4 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso:
 - 1) 110 e lode 4,00;
 - 2) 110 3,90;
 - 3) 109 3,80;
 - 4) 108 3,70;
 - 5) 107 3,60;
 - 6) 106 3,50;
 - 7) 105 3,40;
 - 8) 104 3,30;
 - 9) 103 3,20;
 - 10) 102 3,10;
 - 11) 101 3,00;
 - 12) 100 2,90;
 - 13) 99 2,80;
 - 14) 98 2,70;
 - 15) 97 2,60;
 - 16) 96 2,50;
 - 17) 95 2,40;
 - 18) 94 2,30;
 - 19) 93 2,20;
 - 20) 92 2,10;
 - 21) 91 2,00;
 - 22) 90 1,90;
 - 23) 89 1,80;
 - 24) 88 1,70;
 - 25) 87 1,60;
 - 26) 86 1,50;
 - 27) 85 1,40;
 - 28) 84 1,30;
 - 29) 83 1,20;



30) 82.....	1,10;
31) 81	1,00;
32) 80	0,90;
33) 79	0,80;
34) 78	0,70;
35) 77	0,60;
36) 76	0,50;
37) 75	0,40;
38) 74	0,30;
39) 73	0,20;
40) 72	0,10.

Per un voto inferiore a 72, non viene attribuito alcun punteggio. Parimenti, non è attribuito alcun punteggio, in caso di omessa indicazione del voto di laurea.

Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;

- d) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti..... 2,50;

Nell'ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti di maggiore interesse istituzionale per il Corpo;

- e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 0,5.

3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se la certificazione che ne attesta il possesso è stata prodotta secondo le modalità di cui agli articoli 5, comma 1, lettera p), e 7.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.

Art. 19

Graduatorie finali di merito

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per ruoli, specialità e posti riservati di cui all'articolo 2, sono redatte dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e g).




3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che non risultino appartenere alle categorie ivi indicate, sono iscritti nella graduatoria finale di merito per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
4. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli al voto ottenuto nella prova orale, maggiorato, eventualmente, dei punteggi riportati nella prova preliminare, nella prova di efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua straniera.
5. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 20

Visita medica di controllo e ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti idonei che, nelle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 19, risultano compresi nel numero dei posti disponibili ai sensi degli articoli 1 e 2, sono dichiarati vincitori del concorso sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
5. I candidati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 3, previa sottoscrizione della ferma di cui al comma 4 del medesimo articolo. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed esclusi dall'arruolamento.
6. Entro un termine temporale corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie finali di merito per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
7. All'atto dell'ammissione al corso di formazione, gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, in servizio o in congedo, sono cancellati dai ruoli di provenienza. Gli stessi, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciale o tecnico-logistico-amministrativo, sono reintegrati nel grado e riscritti nel ruolo di provenienza. In tale ipotesi, il tempo trascorso presso l'Istituto di istruzione è computato nell'anzianità di grado.
8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o



che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata.

10. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

Art. 21

Prospettive di carriera e disposizioni varie

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
 - a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del Comando Generale della Guardia di finanza e previo consenso degli interessati, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori del territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnati fuori dalla normale sede di servizio.
2. I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici, al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
3. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza e non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo in relazione ai posti loro riservati, ossia:
 - a) fino al 40% dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
 - b) fino all'80% dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle relative graduatorie di merito.

4. Agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, si applicano le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del completamento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo dal diciottesimo mese di servizio. Il Comando Generale della Guardia di finanza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni previste dal comma 1, lettera b).



Art. 22**Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 15, comma 1.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione della lettera g), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dei requisiti psicofisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

Art. 23**Trattamento economico**

1. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli ufficiali in ferma prefissata è attribuito lo stipendio di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 e le indennità previste per gli ufficiali di complemento, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Art. 24**Sito *internet* ed informazioni utili**

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito *internet* gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e le graduatorie finali di merito.



Art. 25**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 27 luglio 2010

Il Generale di Corpo d'Armata: DI PAOLO

